

PONTIFICIA FACOLTÀ  
TEOLOGICA «MARIANUM»




STATUTI



2025

PONTIFICIA FACOLTÀ  
TEOLOGICA «MARIANUM»



STATUTI



2025





Prot. 17/2025/DCE

Sua Eminenza  
**Cardinale José Tolentino De Mendonça**  
Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione  
00120 Città del Vaticano

Eminenza Reverendissima,

Sono lieto di inviarLe, in qualità di Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica «Marianum», gli *Statuti* della stessa debitamente modificati in considerazione degli emendamenti richiesti da codesto Dicastero con la Sua pregiata lettera (Prot. N. 01529/2025 – 1091/2019) dell'11 marzo 2025.

Chiedo al Dicastero per la Cultura e l'Educazione da Lei presieduto di voler procedere all'approvazione dei suddetti *Statuti*.

In attesa di un Suo cortese riscontro e augurando a Lei e ai Suoi collaboratori un fruttuoso lavoro, mi è gradita la circostanza per porgerLe distinti ossequi.

In Domino

fr. Gottfried M. Wolff, osm  
Gran Cancelliere



Roma, 28 marzo 2025





DICASTERIUM  
DE CULTURA ET EDUCATIONE

DICASTERIUM DE CULTURA ET EDUCATIONE, lectis perpensisque Statutis Pontificiae Facultatis Theologicae sub titulo v. *Marianum* ad normam Constitutionis Apostolicae *Veritatis gaudium* recognitis, quae in eorundem CXV articulis definiuntur ac statuuntur, eadem rata habet et ad alterum quinquennium approbat una cum ratione studiorum; iisque ad quos pertinet, ut rite observentur, praecipit; ceteris servatis de iure servandis; contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum e Civitate Vaticana, ex aedibus eiusdem Dicasterii, die XIV mensis Aprilis, a. D. MMXXV.

*Imphus T. Card. de Vindanza*  
PRAEFECTUS

*francesco...*  
SUBSECRETARIUS



## PROEMIO STORICO

Attorno agli anni 1233, in contesti monastici e mendicanti, Sette laici danno origine a una esperienza di vita evangelica, nella Firenze, città delle arti. Per il loro ispirarsi alla *Domina nostra* sono chiamati, assai presto, Servi di Santa Maria<sup>1</sup>.

Costituite le prime comunità, una particolare attenzione e cura viene riservata alla formazione dei giovani religiosi, avviandoli agli studi sacri per conseguire i gradi accademici, prima alla Sorbona, acquistando per questo scopo, una *domus* a Parigi<sup>2</sup>; quindi dal XIV secolo in poi, riconosciute dalla Sede Apostolica altre Università (Bologna, Padova, Perugia, Praga, Napoli, Firenze ...) con l'inviare in questi Centri di studio sia dei laureandi che dei docenti<sup>3</sup>.

Il 30 gennaio 1398 Bonifacio IX, con la bolla *Sincerae devotionis affectus* indirizzata al Priore Generale Giovanni da Bologna concede allo stesso Generale *pro tempore* di creare un Maestro in Sacra Teologia in ogni Capitolo Generale, celebrato ogni tre anni, con lo stesso valore giuridico, come se si fosse addottorato a Parigi<sup>4</sup>.

Innocenzo VIII, con la Bolla *Apostolicae Sedis intuitus* (detta *Mare magnum*), il 27 maggio 1487, ampliava la facoltà di insignire del Magistero in Sacra Teologia, durante ogni Capitolo generale, due frati, possibilmente uno al di qua e l'altro al di là delle Alpi<sup>5</sup>. Si fissava, inoltre, la durata di cinque anni lo studio per il Baccellierato e di seguito altri tre per il Magistero. L'indulto incrementò nella prassi e nella legislazione dell'Ordine le modalità del conferimento sia del Baccellierato che del Magistero in Sacra Teologia.

---

<sup>1</sup> *Legenda de Origine Ordinis*, in *Monumenta OSM*, I, Bruxelles 1897, p. 73.

<sup>2</sup> *De collegio parisiensi ...*, in *Monumenta OSM*, I, Bruxelles 1897, p. 130-210.

<sup>3</sup> A.M. ROSSI, *Prospectus historicus studiorum in Ordine Servorum beatae Mariae Virginis*, in *Studi Storici OSM*, 16 (1966) 154-159.

<sup>4</sup> Cfr. *Annales OSM*, I, Lucca 1719, p. 366.

<sup>5</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 606.

Con il decreto del 22 agosto 1604, inviato al Priore Generale Filippo M. Ferrari, il papa Clemente VIII riaffermava che la promozione a Baccelliere e al grado di Maestro in Teologia presupponeva una vita religiosa santa unitamente ad una scienza comprovata da pubbliche dissertazioni<sup>6</sup>.

Ulteriori indulti furono concessi al Priore Generale *ad personam*, segnatamente quello di Urbano VIII, che con il Breve *Cum sicut nobis* (18 dicembre 1633) concesse al Priore Generale Dionisio Bussotti di conferire il Magistero a dodici frati Servi di Maria, anche fuori dal Capitolo Generale, con tutti i diritti e i privilegi di cui godono gli altri maestri in Teologia nell'Ordine e fuori dell'Ordine<sup>7</sup>. Il 9 febbraio 1639 egli estese la facoltà al successore, il Priore Generale Angelo M. Berardi, di conferire il Magistero in S. Teologia a 15 frati<sup>8</sup>.

Una svolta decisiva a favore dei gradi nell'Ordine avvenne sotto il pontificato di Alessandro VII (1655-1667). Con il suo favore, tramite la S. Congregazione dei Vescovi e dei Religiosi sono approvate le norme accademiche dell'istituendo Studio generale di S. Marcello (26 febbraio 1666). Il 21 febbraio 1669, con la Bolla *Militantis Ecclesiae regimini*, richiesta dal Priore Generale Ludovico Giustiniani, Clemente IX approvò gli Statuti del Collegio di San Marcello con la facoltà di conferire ai propri studenti la Laurea in Sacra Teologia<sup>9</sup>. Con il Breve *Alias pro parte*, l'8 aprile 1669 il Pontefice ratificò l'indulto di conferire il Magistero nell'Ordine a tutti i frati che avessero i requisiti prescritti dalle Costituzioni<sup>10</sup>. Di fatto era questo il riconoscimento di una Facoltà teologica pur limitato ai Servi di Maria con Laura in Teologia riconosciuta a tutti gli effetti dall'autorità ecclesiastica.

Lo Studio generale di Roma, realizzato con il concorso economico dell'Ordine, dedicato ad Enrico di Gand, "Collegio Gandavense", fiorì per oltre duecento anni, fino alla soppressione del 1873 degli Ordini e Congregazioni religiose ad opera del nuovo governo italiano, (1870).

---

<sup>6</sup> Cfr. *Annales OSM*, II, Lucca 1721, p. 347.

<sup>7</sup> Cfr. *Annales OSM*, III, Lucca 1725, p. 2.

<sup>8</sup> Cfr. *Fondo Diplomatico*, Vol. A. n. 77: *Cum sint nobis*, Archivio Generale OSM, Roma.

<sup>9</sup> Cfr. *Annales OSM*, III, p. 269-270.

<sup>10</sup> Cfr. *Annales OSM*, III, p. 270-271.

La situazione perdurò fino al 1882, quando durante il pontificato di Leone XIII, dietro richiesta del Priore Generale Pier Francesco Testa, riottenne dalla Santa Sede l'indulto di creare Baccellieri e Maestri in teologia dopo rigoroso esame, nel convento di residenza dei frati interessati (1° dicembre 1882, Prot. 11713/12).

Dopo la rifondazione del Collegio Internazionale dei Servi di Maria col titolo di "S. Alessio Falconieri", il 4 novembre 1895, gli studenti vennero avviati all'Ateneo di Propaganda Fide per gli studi di filosofia e teologia fino alla Prima Guerra mondiale e successivamente fino all'anno 1930-1931. Nel frattempo una nuova sede adatta agli studi internazionali di teologia fu costruita sul Gianicolo, l'attuale sede della Facoltà, Viale Trenta Aprile, 6 – Roma e inaugurata nel 1928.

Alla luce della Costituzione Apostolica *Deus scientiarum Dominus* di Pio XI e delle *Ordinationes* della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi<sup>11</sup>, nel clima di revisione degli *Statuti* e dei programmi accademici, dietro impulso del Priore Generale Augustin M. Moore, dal 1931 l'insegnamento della teologia fu tenuto in proprio, impartito dai Professori dell'Ordine nei nuovi locali del Collegio S. Alessio Falconieri. Con lungimiranza i Priori Generali Baldini e Benetti avviarono un scelto numero di giovani religiosi alle varie specializzazioni dottorali in Roma e all'Università di Lovanio.

Dal 1932, adeguandosi alle materie speciali previste dalle *Ordinationes* della S. Congregazione, particolare attenzione è riservata allo studio della mariologia<sup>12</sup>.

Nel 1938 il Priore generale Alfonso M. Benetti inviò a tutti i padri e frati studenti la lettera circolare *De studio Beatae Mariae Virginis in Ordine nostro impensius fovendo*<sup>13</sup>, insistendo perché si approfondisse la conoscenza della B. Vergine dal punto vista scritturistico, dommatico, patristico, liturgico, ascetico, storico e artistico, mentre veniva chiesto ai docenti di impegnarsi a favore di una scuola di mariologia. Nella medesima Lettera veniva annun-

---

<sup>11</sup> *Acta Apostolicae Sedis* 23 (1931) 241-284.

<sup>12</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 281.

<sup>13</sup> Cfr. *Acta OSM*, 8 (1937-1939) 291-297.

ciata l'istituzione di un Corso speciale di Mariologia nel Collegio Internazionale S. Alessio Falconieri, dalla durata di almeno un anno dopo i corsi teologici.

Nel 1939 vede la luce il primo fascicolo della rivista *Marianum*, che diverrà l'organo ufficiale della Facoltà teologica. Il 30 novembre dell'Anno Santo 1950 Pio XII, tramite la lettera *Iam dudum novimus* della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi inviata al Priore Generale Alfonso M. Benetti (Prot. 1146/50/5), elevava la scuola teologica del Collegio S. Alessio Falconieri, adeguatasi alle norme della *Deus Scientiarum Dominus*, a Facoltà Teologica riservata ai religiosi Servi di Maria, "ad quinquennium". Superato il quinquennio di prova la stessa S. Congregazione, con il decreto *Caelesti honorandae Reginae*, dell'8 dicembre 1955 (Prot. 839/56), "ad normam Can. 1376 C.I.C. in perpetuum erigat Facultatem Theologicam in Urbe sub titulo «Marianum»", approvandone gli Statuti con la concessione dei titoli accademici di Baccalaureato, Licenza e Laurea dottorale agli studenti dei Servi di Maria<sup>14</sup>.

Nell'anno accademico 1957-1958 fu istituito in Roma uno speciale Istituto di Mariologia, approvato e confermato in perpetuum con Decreto *Excelsam Matrem* della S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi, il 7 marzo 1960 (Prot. 406/60/3)<sup>15</sup>.

Il Decreto *Multa sane* del 7 marzo 1965, istituiva il dottorato in Sacra Teologia con specializzazione in mariologia, come qualificata espressione della Facoltà, e concedeva il diritto di iscriversi ai corsi accademici gli studenti dell'uno e dell'altro clero<sup>16</sup>. Seguendo le indicazioni delle *Normae quaedam* (20 maggio 1968) il «Marianum» rielaborò gli Statuti e il piano di studi precisando meglio le sue finalità mariologiche. In forza del Decreto *Theologicas Collegii S. Alexi Falconeriis scholas*, promulgato dalla Congregazioni per l'Educazione Cattolica il 1° gennaio 1971 (Prot. 1342/70),

---

<sup>14</sup> Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, 48 (1956) 638-640.

<sup>15</sup> Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, 52 (1960) 493.

<sup>16</sup> Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, 57 (1965) 414-419.

la Facoltà Teologica «Marianum» assumeva il titolo di Pontificia, e con esso tutti gli oneri, i diritti e i doveri connessi alle altre Università e Facoltà pontificie<sup>17</sup>, l'ampia possibilità di immatricolare studenti chierici, religiosi e laici e la facoltà di conferire loro, a nome della Santa Sede i gradi accademici di Baccalaureato, di Licenza e Laurea in teologia con la qualifica della “specializzazione” in mariologia, titoli e diplomi.

Il «Marianum» dalla fine degli anni Settanta al 1985 fu impegnato a riconsiderare gli orientamenti del Concilio Vaticano II circa le istituzioni accademiche già iscritte nelle *Normae quaedam* e tradotti dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dalle annesse *Ordinationes* (promulgate da Giovanni Paolo II il 15 aprile 1979). Il 21 dicembre 1985 la S. Congregazione per l'Educazione Cattolica approvava i nuovi Statuti della Facoltà, frutto delle istanze conciliari.

Per il suo servizio alla ricerca scientifica teologica e specificatamente mariologica e per il suo servizio e collaborazione al rinnovamento liturgico conciliare la Facoltà ha avuto l'attenzione di istituzioni ecclesiali e dei vescovi di Roma.

Si ricorda l'articolato e promozionale discorso del S. Padre Giovanni Paolo II tenuto il 10 dicembre 1988 nella sua visita al «Marianum»<sup>18</sup> e il saluto incoraggiante che Papa Francesco ha tenuto in Vaticano durante l'udienza concessa al Capitolo Generale dell'Ordine dei Servi di Maria il 26 ottobre 2019.

---

<sup>17</sup> Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, 63 (1971) 320-321.

<sup>18</sup> Cfr. *Acta Apostolicae Sedis*, 81 (1989) 772-776.





# TITOLO PRIMO

## NATURA E FINALITÀ

### DELLA PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA «MARIANUM»

#### **art. 1**

La Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» è una istituzione accademica e scientifica, sui iuris, canonicamente eretta dalla Sede Apostolica e affidata all'Ordine dei Servi di Maria. Essa pertanto:

- a. conferisce a pieno diritto titoli e gradi accademici, per autorità della Santa Sede, aventi valore canonico;
- b. è costituita in comunità di studio, di ricerca, di insegnamento e di formazione aperta a tutti e opera per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2, in conformità ai principi della missione evangelizzatrice della Chiesa;
- c. ha il potere di acquistare, possedere e disporre di beni mobili ed immobili.

#### **art. 2**

La Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» intende:

- a. approfondire e trattare sistematicamente, secondo il metodo scientifico ad esso proprio, la dottrina cattolica alla luce della divina Rivelazione, della viva Tradizione e del Magistero della Chiesa, con particolare attenzione ai problemi ecumenici e tenendo conto dei dati filosofici e scientifici;
- b. promuovere particolarmente, secondo la missione dell'Ordine nella Chiesa, la conoscenza, l'insegnamento, il progresso scientifico e pastorale del pensiero cristiano sulla Madre di Dio, nel mistero di Cristo e della Chiesa;
- c. concorrere alla ricerca delle soluzioni dei problemi umani alla luce della stessa Rivelazione, e presentarle agli uomini del proprio tempo nel modo adatto alla natura e all'indole di ciascuna cultura, tenendo conto particolarmente della filosofia e della sapienza dei popoli, escludendo forme di sincretismo e particolarismo;
- d. trattare accuratamente le questioni ecumeniche secondo le norme emanate dalla competente Autorità Ecclesiastica;
- e. considerare con attenzione le relazioni con le religioni non cristiane;





- f. esaminare con accurata diligenza i problemi che scaturiscono dall'ateismo e da altre correnti della cultura contemporanea;
- g. formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle proprie discipline secondo la dottrina cattolica, prepararli convenientemente ad affrontare i loro compiti, e promuovere la formazione continua, o permanente, dei ministri della Chiesa;
- h. aiutare attivamente, nell'ambito delle sue finalità, la Chiesa in uscita missionaria, sia locale che universale, nell'opera della evangelizzazione, creando le disposizioni perché il Vangelo sia ascoltato da tutti.

### **art. 3**

La Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» adempie al suo mandato:

- a. organizzando i tre Cicli regolari di studio, di cui il secondo e il terzo caratterizzati dalla specializzazione in Mariologia;
- b. pubblicando la rivista *Marianum. Ephemerides Mariologicae*, la *Bibliografia Mariana*, opere, collezioni scientifiche e culturali;
- c. stabilendo una cooperazione effettiva con le altre Facoltà teologiche ed Istituti scientifici;
- d. favorendo l'attività e lo sviluppo di altri Centri di studio, nell'ambito delle sue finalità;
- e. prestando un servizio ecclesiale mediante l'organizzazione di:
  - Corsi di Mariologia, di Storia e Spiritualità dell'Ordine dei Servi di Maria;
  - Convegni di studio, corsi di aggiornamento sulla presenza di Maria e delle donne nella storia della Chiesa e nelle diverse culture, e dibattiti di argomenti transdisciplinari.
- f. Rendendo disponibile per lo studio e la ricerca il ricco patrimonio librario della Biblioteca in particolare con la sua Collezione mariana e servitana.





## TITOLO SECONDO

### LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

#### 1. Personalità giuridica, ecclesiastica e civile

##### art. 4

- a. La Pontificia Facoltà Teologica «Marianum», Istituita dall'autorità della Santa Sede, gode di propria personalità giuridica pubblica, riconosciuta anche civilmente, ed è retta a norma del diritto canonico, delle disposizioni contenute nella Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e delle annesse *Norme applicative*, delle disposizioni della competente autorità dell'Ordine dei Servi di Maria, dai propri *Statuti* approvati dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dagli *Ordinamenti Interni*.
- b. Solo il Dicastero per la Cultura e l'Educazione può dispensare dall'applicazione di qualche articolo degli Statuti della Facoltà.
- c. Per le questioni accademiche o disciplinari che esulano dalla propria competenza, la Facoltà dipende dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
- d. Per tutto ciò che riguarda le questioni amministrative, la Facoltà è retta tanto dalla legge canonica che da quella civile dello Stato Italiano e dal diritto proprio dell'Ordine dei Servi di Maria.
- e. In riferimento alla legislazione civile vigente, la Facoltà è un Ente senza fini di lucro e ha la sua Sede legale in Viale Trenta Aprile, 6 – 00153 Roma.
- f. Di regola essa è sottoposta alla valutazione dell'Agenzia della Santa Sede per la valutazione e la promozione della qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO).

##### art. 5

Poiché la Facoltà costituisce in certo qual modo una comunità, tutte le persone che ne fanno parte, sia singolarmente prese che raccolte in Consigli, sono, ciascuna secondo la propria condizione, corresponsabili del bene comune e devono sollecitamente contribuire al conseguimento del fine della comunità medesima.





#### **art. 6**

Lo stato giuridico ed economico dei religiosi Servi di Maria dell'organico della Facoltà sono regolati dalle norme emanate dalle competenti autorità dell'Ordine.

#### **art. 7**

Per la nomina a Preside, a Docente Ordinario, Straordinario ed Associato, e per l'elezione a Vice Preside o ad Ufficiale della Facoltà è richiesta l'appartenenza all'Ordine dei Servi di Maria.

## **2. Alta direzione** ***Capitolo Generale OSM***

#### **art. 8**

Al Capitolo Generale dell'Ordine dei Servi di Maria spetta esaminare la programmazione a lungo termine, l'attività accademica e scientifica e la situazione economica della Facoltà, garantirne la continuità e prendere decisioni che ne coinvolgano le sorti.

### ***Priore Generale e Consiglio Generalizio OSM***

#### **art. 9**

Al Priore Generale ed al suo Consiglio spetta:

- a. favorire quanto il Capitolo Generale decide ed eseguire quanto gli viene dal medesimo mandato circa la programmazione accademica, scientifica ed economica della Facoltà;
- b. provvedere, secondo le necessità, ad un adeguato rinnovamento del corpo docente e non docente della Facoltà, per un continuo potenziamento delle sue strutture ed una efficace azione promozionale;
- c. fissare i contributi dell'Ordine a favore della Facoltà; esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il resoconto annuale dell'amministrazione della Facoltà;
- d. eleggere l'Amministratore della Facoltà, consultato il Consiglio di Facoltà;
- e. designare il Rappresentante Legale della Facoltà in sede civile;
- f. procedere nel corso di ogni anno accademico, insieme con i docenti OSM e gli Ufficiali della Facoltà, ad una verifica del contributo dato dall'Ordine quanto a personale e mezzi, e dell'impegno posto dalla Facoltà nel conseguimento del suo fine sia sul piano didattico che su quello pubblicistico;





- g. interessare l'Ordine all'attività della Facoltà e favorirne la collaborazione a motivo della sua particolare importanza ecclesiale.

#### **art. 10**

Il Priore Generale dell'Ordine dei Servi di Maria è di diritto il Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica «Marianum».

### *Gran Cancelliere*

#### **art. 11.a**

Al Gran Cancelliere spetta:

- a. far progredire costantemente la Facoltà, promuovere l'impegno scientifico e l'identità ecclesiastica, procurare che la dottrina cattolica vi sia integralmente custodita e che siano osservati fedelmente gli *Statuti* e le norme dettate dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- b. favorire l'unione fra tutti i membri della comunità accademica.

#### **art. 11.b**

Il Gran Cancelliere:

- a. rappresenta la Santa Sede presso la Facoltà, e così pure questa presso la Sede Apostolica; da lui dipende giuridicamente la Facoltà; ne promuove la conservazione e il progresso, ne favorisce la comunione con la Chiesa sia particolare che universale;
- b. informa il Dicastero per la Cultura e l'Educazione circa gli affari più importanti ed invia ad essa, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata intorno alla situazione accademica, morale ed economica della Facoltà, avendo cura di esprimere anche il suo parere;
- c. propone al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, su indicazione del Consiglio di Facoltà, il docente da nominare a Preside della Facoltà e ne riceve la professione di fede.

#### **art. 11.c**

Il Gran Cancelliere conferisce o revoca l'autorizzazione ad insegnare o la missione canonica, secondo le norme dei presenti *Statuti*. Più in particolare:

- a. conferisce e revoca l'autorizzazione ad insegnare in Facoltà a qualunque titolo;





- b. conferisce l'autorizzazione ad insegnare in Facoltà ai docenti di altre Chiese e comunità ecclesiali o di altre religioni, cooptati secondo le norme della competente autorità ecclesiastica;
- c. riceve la professione di fede dei docenti che insegnano dottrine concernenti la fede e la morale e conferisce loro la missione canonica;
- d. inoltra al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la richiesta del «nulla-osta» per la cooptazione di un docente tra i professori ordinari, straordinari e associati;
- e. emette i decreti di cooptazione per i docenti ordinari, straordinari e associati, a norma degli *Statuti*;
- f. accetta o respinge le dimissioni dei docenti ordinari, straordinari e associati, udito il parere del Consiglio di Presidenza.

#### **art. 11.d**

Il Gran Cancelliere esercita la sua funzione

- a. firmando i diplomi originali dei gradi accademici;
- b. conferendo il Dottorato *honoris causa*.
- c. verificando che ci sia l'aggiornamento statistico annuale in forma elettronica tramite la banca dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

### **3. Autorità accademiche**

#### **art. 12**

Le autorità accademiche della Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» sono:

- a. Personali: Preside e Vice-Preside;
- b. Collegiali: Consiglio di Presidenza e Consiglio di Facoltà;
- c. le autorità accademiche siano scelte tra persone esperte della vita universitaria e, di regola, tra i docenti della Facoltà.

#### *Preside*

#### **art. 13**

Il Preside, a norma degli articoli 7, 11.c, 24.f dei presenti Statuti, è nominato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

#### **art. 14**

Il Preside rimane in carica tre anni e può essere confermato per un solo triennio consecutivo. Qualora, però, in particolari condizioni lo domandino





almeno i due terzi dei docenti, può essere postulato per un solo terzo triennio. La postulazione deve essere richiesta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

#### **art. 15**

Il Preside:

- a. rappresenta la Facoltà in sede accademica;
- b. dirige, promuove nei modi convenienti l'unità, la collaborazione, il progresso e coordina tutta l'attività accademica della Facoltà;
- c. convoca e presiede i Consigli della Facoltà; dà esecuzione a quanto è da essi stabilito;
- d. presiede le commissioni di esame per il conseguimento dei gradi accademici o nomina un suo rappresentante;
- e. firma i documenti accademici ed i diplomi originali;
- f. informa il Gran Cancelliere sulle attività della Facoltà, sul progresso degli studi, sull'andamento disciplinare ed amministrativo, sull'attività accademica e le iniziative della Facoltà;
- g. invia ogni anno alla banca dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione l'aggiornamento statistico in forma elettronica, secondo lo schema fissato dalla stessa Congregazione;
- h. presiede la Commissione per la qualità;
- i. presiede la Commissione di assegnazione del premio "Renè Laurentin Pro Ancilla Domini", secondo gli *Ordinamenti Interni*;
- j. presenta al Capitolo Generale dell'Ordine la relazione sessennale sull'intera attività della Facoltà e sulle sue prospettive.

#### ***Vice-Preside***

#### **art. 16**

Il Vice-Preside è eletto dal Consiglio di Facoltà e rimane in carica tre anni; può essere rieletto per un solo triennio consecutivo, a meno che non accadano particolari condizioni o non lo domandino almeno due terzi dei docenti. Può essere confermato per un solo terzo triennio.

#### **art. 17**

Possono essere eletti all'ufficio di Vice-Preside docenti ordinari, straordinari ed associati.





### **art. 18**

Il Vice-Preside:

- a. collabora con il Preside in tutte le sue mansioni e lo sostituisce qualora esso sia impedito;
- b. prepara e coordina la programmazione annuale dei Cicli e dei Corsi di studio speciali, in collaborazione con i rispettivi Coordinatori;
- c. vigila sull'ordinario andamento dell'attività accademica e ne promuove la disciplina;
- d. prepara le commissioni di esame ed ogni altro atto accademico, in collaborazione con la Segreteria;
- e. coordina la Commissione per la qualità.

### *Consiglio di Presidenza*

### **art. 19**

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- a. dal Preside e dal Vice-Preside;
- b. da tre docenti di ruolo, di cui almeno uno ordinario, eletti per un triennio dal Consiglio di Facoltà;
- c. dal rappresentante dei docenti incaricati «ad annum», eletto per un anno dalla stessa categoria di docenti, secondo quanto prescrivono gli Ordinamenti Interni;
- d. da un rappresentante degli studenti, eletto per un anno dagli studenti, secondo gli *Ordinamenti Interni*;
- e. dal Segretario della Facoltà, come attuario.

### **art. 20.a**

Spetta al Consiglio di Presidenza coadiuvare il Preside nel dirigere e promuovere la vita accademica. Esso pertanto:

- a. coadiuva il Preside nel vigilare sulle adempienze dei singoli docenti e degli altri componenti della comunità accademica, affinché la Facoltà si distingua sempre per prudenza e fedeltà al suo mandato;
- b. promuove e programma l'aggiornamento e il rinnovamento del corpo docente, la collaborazione accademica con gli altri Centri di studio, l'impegno dei docenti nel settore didattico e delle pubblicazioni, e le iniziative scientifiche e culturali della Facoltà;





- c. vigila sull'attività accademica e scientifica degli Istituti e dei Centri di studio riconosciuti dalla Facoltà, a norma di quanto è stabilito dai presenti *Statuti* e dagli *Ordinamenti Interni*.
- d. prepara l'ordine del giorno dei Consigli di Facoltà, e ne manda ad esecuzione le decisioni;
- e. esamina il bilancio economico annuale dell'amministrazione della Facoltà, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generalizio dell'Ordine.

#### **art. 20.b**

Il Consiglio di Presidenza nel coordinare l'attività accademica:

- a. esamina ed appronta la programmazione annuale dei Cicli e dei Corsi di studio speciali, da sottoporre, all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- b. esamina ed approva i titoli e gli argomenti di ricerca per l'elaborazione delle tesi di Licenza e di Dottorato, regolarmente presentati dagli studenti;
- c. nomina un primo revisore che affianchi il moderatore nel seguire lo studente durante l'elaborazione della tesi di Dottorato;
- d. esamina e valuta la documentazione e gli attestati degli studi compiuti presso altri Istituti, presentati dagli studenti per il passaggio e l'immatricolazione alla Facoltà nei Cicli istituzionali; determina il Ciclo e l'anno di corso al quale possono essere iscritti; richiede, a seconda dei casi, corsi ed esami integrativi, o ne concede la dispensa;
- e. valuta, nel rispetto della normativa canonica e internazionale vigente, le modalità di trattamento dei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta, considerando la presentazione di una autocertificazione e i risultati delle prove orali o scritte provanti la preparazione richiesta dalla Facoltà;
- f. costituisce di volta in volta una commissione che esamini la documentazione — scritta e dettagliata — relativa alla promozione dei Professori;
- g. accoglie ed esamina i ricorsi; studia e risolve i casi che gli vengono devoluti.

#### **art. 21**

Il Consiglio di Presidenza sarà convocato almeno una volta al mese, e ogni qualvolta il Preside lo riterrà opportuno.

#### **art. 22**

Il Consiglio di Presidenza, a seconda degli argomenti, può richiedere la presenza degli interessati e la collaborazione di esperti, a giudizio del Preside.





## *Consiglio di Facoltà*

### **art. 23**

Il Consiglio di Facoltà è composto:

- a. dal Preside e dal Vice-Preside;
- b. dai docenti ordinari, straordinari ed associati;
- c. dal rappresentante dei docenti incaricati «ad annum» e degli assistenti;
- d. dagli Ufficiali della Facoltà;
- e. dai rappresentanti degli studenti: uno per il I Ciclo, uno per il II e il III Ciclo (cfr. art. 58.a);
- f. dal Reggente Generale degli studi dell'Ordine dei Servi di Maria.

### **art. 24.a**

Spetta al Consiglio di Facoltà:

- a. proporre al Gran Cancelliere, attraverso scrutini segreti, la terna di docenti ordinari e straordinari tra i quali designare il Preside;
- b. proporre al Consiglio generalizio un nominativo per l'Amministratore;
- c. eleggere a norma dei presenti *Statuti* e degli *Ordinamenti Interni*:
  - il Vice-Preside;
  - i Consiglieri di presidenza;
  - il Segretario, il Bibliotecario e il Promotore ed i rispettivi ausiliari;
  - i Coordinatori dei Cicli e dei Corsi di studio speciali della Facoltà;
  - i Consiglieri di amministrazione;
  - il Direttore ed il Comitato di redazione della rivista «Marianum»;
  - il Direttore delle collezioni scientifiche e culturali;
  - i componenti della Commissione per la qualità;
- d. approvare gli *Ordinamenti Interni* o modificarne gli articoli;
- e. proporre, con la maggioranza dei due terzi dei voti validi, alla competente autorità dell'Ordine e al Dicastero per la Cultura e l'Educazione, modifiche ai presenti *Statuti*.

### **art. 24.b**

Spetta al Consiglio di Facoltà:

- a. esaminare ed approvare la programmazione annuale dei Cicli e dei Corsi di studio speciali;
- b. approvare i risultati della commissione incaricata di esaminare la documentazione per la promozione dei Professori;





- c. approvare l'istituzione di nuovi Corsi di studio speciali in Facoltà, o decretare la sospensione di quelli già esistenti;
- d. definire le modalità e le condizioni per l'associazione, l'affiliazione, l'aggregazione o l'incorporazione di altri Istituti e Centri di studio da parte della Facoltà, ed approvarne gli *Statuti*;
- e. fornire indicazioni per la programmazione generale, l'attività accademica e la ricerca scientifica; segnalare i problemi che devono essere accuratamente studiati; suggerire i provvedimenti da prendere per una sempre maggiore efficienza della comunità accademica.

#### **art. 25**

Il Consiglio di Facoltà deve essere convocato almeno due volte l'anno: sarà convocato, inoltre, ogni qualvolta il Preside lo riterrà opportuno o quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso.

#### **art. 26**

Nei Consigli di Presidenza e di Facoltà:

- a. per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto;
- b. le decisioni vengono prese, mediante votazione, a maggioranza assoluta dei presenti;
- c. nelle elezioni, dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: i due candidati si astengono dal voto;
- d. gli invitati, esperti o interessati, non hanno diritto di voto.

### *Commissione per la qualità*

#### **art. 27**

La Commissione per la qualità

- a. include il Preside, in qualità di Presidente, il vice Preside in qualità di coordinatore, un docente ordinario e uno straordinario, un rappresentante degli studenti del Primo Ciclo e uno del Secondo - Terzo Ciclo, un rappresentante del personale tecnico-amministrativi;
- b. organizza il processo di autovalutazione stabilendo un calendario di incontri, le modalità della raccolta dei dati dei vari contributi necessari e la stesura del Rapporto di Autovalutazione, secondo le linee guida dell'AVEPRO;





- c. predisporre la documentazione raccolta per la preparazione del RAV da consegnare al Gran Cancelliere per eventualmente utilizzarla da supporto per la stesura della relazione quinquennale di sua competenza (*Statuti*, art. 11,b.).

### *Assemblee Plenarie*

#### **art. 28**

Una volta all'anno, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Preside convoca in Assemblea Plenaria: i Professori, i Docenti a qualunque titolo, gli Ufficiali ed i loro ausiliari, i rappresentanti degli studenti dei vari Cicli e Corsi della Facoltà, i Responsabili degli Istituti associati.

Il Preside, a sua discrezione, può invitare anche altre persone interessate alla vita della Facoltà.

#### **art. 29**

In queste assemblee:

- a. viene presentata la relazione consuntiva e preventiva dell'attività dell'anno accademico e delle varie iniziative della Facoltà;
- b. vengono raccolte indicazioni e suggerimenti per un perfezionamento della vita e dell'attività della Facoltà;
- c. si procede, da parte dei docenti incaricati «ad annum» e degli assistenti, alla elezione dei loro rappresentanti: uno per il Consiglio di Presidenza, e uno per il Consiglio di Facoltà, secondo le indicazioni degli *Orientamenti Interni*.





## TITOLO TERZO I DOCENTI

### *Requisiti fondamentali*

#### **art. 30**

I docenti della Facoltà si distinguono in:

- a. professori ordinari, straordinari, associati: costituiscono il nucleo dei docenti stabili o di ruolo ai quali compete la maggiore responsabilità didattica, organizzativa e di ricerca: devono essere almeno dodici (cfr. *Norme applicative Veritatis gaudium*, art. 18 §2);
- b. professori incaricati «ad annum»;
- c. assistenti;
- d. professori di riconosciuta competenza, invitati a svolgere corsi particolari.

#### **art. 31**

Chiunque riceva una funzione di docente stabile in Facoltà, oltre a distinguersi per dottrina, testimonianza di vita cristiana e per senso di responsabilità, deve rispondere ai seguenti requisiti fondamentali:

- a. dimostrare capacità pedagogiche ed attitudine alla ricerca scientifica, comprovate anche mediante pubblicazioni;
- b. essere fornito del Dottorato canonico o — se il Dottorato non è canonico — almeno della Licenza canonica, per le discipline teologiche o ad esse direttamente collegate: per le altre discipline è richiesto il Dottorato corrispondente o altro titolo equipollente;
- c. in vista di particolari ed eccezionali meriti e competenze scientifiche, il Consiglio di Presidenza può derogare alla condizione del possesso del richiesto titolo accademico, e richiedere la cooptazione o la nomina dello studioso ai vari livelli di docenza;
- d. avere l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente;
- e. dichiarare per iscritto al Gran Cancelliere di accettare la nomina o la promozione, con i diritti ed i doveri ad essa connessi.





## *Ordinari*

### **art. 32**

Perché un docente possa venire cooptato tra i professori ordinari si richiede:

- a. che possieda i necessari requisiti, e in particolare:
  - aver partecipato in modo continuativo alla attività didattica, organizzativa e di ricerca scientifica della Facoltà per almeno tre anni dalla sua cooptazione a professore straordinario;
  - aver dato un contributo originale e notevole al progresso della scienza, comprovato soprattutto attraverso pubblicazioni scientifiche;
- b. che rivolga domanda scritta al Preside.

Se il parere del Consiglio di Facoltà è favorevole, il Preside provvede ad inoltrare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la richiesta del nulla osta, ottenuto il quale il Gran Cancelliere emette il decreto di promozione del docente tra i professori ordinari della Facoltà.

## *Straordinari*

### **art. 33**

Perché un docente possa venir cooptato tra i professori straordinari, si richiede che:

- a. abbia svolto attività didattico-scientifica per almeno tre anni dalla nomina a professore associato, comprovata da relativa documentazione, con particolare riferimento alle pubblicazioni;
- b. rivolga domanda scritta al Preside.

Se il parere del Consiglio di Facoltà è favorevole, il Preside provvede ad inoltrare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la richiesta del nulla osta, ottenuto il quale il Gran Cancelliere emette il decreto di promozione del docente tra i professori straordinari della Facoltà.

## *Associati*

### **art. 34**

Per la nomina a professore associato si richiede che il candidato, presentando richiesta scritta al Preside:

- a. manifesti l'intenzione di dedicarsi in modo stabile, continuativo e prevalente all'attività della Facoltà;
- b. alleggi una documentazione tale da garantire un suo prudente avvio alla ricerca scientifica autonoma e all'insegnamento in Facoltà.





Se il parere del Consiglio di Facoltà è favorevole, il Preside provvede ad inoltrare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la richiesta del nulla osta, ottenuto il quale, il Gran cancelliere emette il decreto di nomina del docente a professore associato della Facoltà.

**art. 35**

I professori ordinari, straordinari e associati devono essere lasciati liberi da incombenze incompatibili con i loro compiti didattici e di ricerca.

Essi non possono essere contemporaneamente né assumere incarichi esterni a danno del loro compito principale in Facoltà e, in particolare, incarichi di insegnamento presso altri Istituti Universitari, senza il parere favorevole del Consiglio di Presidenza.

*Incaricati «ad annum»*

**art. 36**

I professori incaricati «ad annum» vengono segnalati, a seconda delle necessità didattiche, dai responsabili dei vari Cicli o Corsi di studio speciali.

Spetta al Consiglio di Presidenza valutarne i titoli e proporre l'incarico, che viene conferito dal Gran Cancelliere, secondo quanto è prescritto dai presenti Statuti e dagli *Ordinamenti Interni*.

*Assistenti*

**art. 37**

Il Preside, in vista di particolari esigenze della didattica e della ricerca, su richiesta dei rispettivi docenti o anche nell'ambito del programma di formazione del III Ciclo, può nominare degli assistenti.

Gli assistenti debbono essere in possesso della Licenza canonica o di altro titolo equipollente.

I compiti specifici degli assistenti sono:

- a. coadiuvare i professori titolari;
- b. guidare seminari complementari agli insegnamenti;
- c. aiutare gli studenti nelle ricerche in ordine ai gradi accademici di Baccellierato e di Licenza.





## *Casi particolari*

### **art. 38**

All'interno dei singoli corsi, i titolari degli insegnamenti possono farsi coadiuvare — per aspetti particolari — da altri esperti in materia.

### **art. 39**

- a. I docenti di ogni categoria devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio della Facoltà. Quando viene meno uno di questi requisiti, i docenti devono essere rimossi dal loro incarico, osservando il procedimento previsto (Cfr. Cann. 810.1 e 818).
- b. Chiunque insegni in Facoltà materie concernenti la fede e la morale, sia consapevole di svolgere tale compito in piena comunione con il Magistero autentico della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.
- c. Chiunque insegni in Facoltà discipline concernenti la fede e la morale deve ricevere espressamente la «missio canonica» dal Gran Cancelliere, dopo aver emesso la professione di fede e preso atto dei doveri ai quali è tenuto.
- d. I docenti, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da incombenze incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento (Cfr. *Veritatis gaudium*, art. 29).
- e. I docenti non possono essere contemporaneamente stabili in più Facoltà (Cfr. *Norme applicative Veritatis gaudium*, art. 23 §2).

### **art. 40**

Per quanto concerne gli altri docenti l'autorizzazione all'insegnamento in Facoltà viene loro data dal Gran Cancelliere.

## *Termine del mandato*

### **art. 41**

Il mandato di insegnamento termina:

- a. per i docenti incaricati «ad annum», con la chiusura dell'anno accademico;
- b. per i professori di ruolo, con il compimento del 70mo anno di età, salvo richiesta, anno per anno, da parte del Consiglio di Facoltà di continuare l'insegnamento oltre questo limite;
- c. per rinuncia motivata dello stesso professore, presentata al Gran Cancelliere.





## *Provvedimenti disciplinari*

### **art. 42**

L'attività didattica di un professore può essere anche sospesa, a tempo o definitivamente, da parte delle competenti autorità per plagio, gravi inadempienze e/o altri comportamenti non etici, salvo sempre il diritto alla difesa.

### **art. 43**

Nel caso che sorgano problemi di ordine disciplinare, il Preside cerchi in prima istanza di trovare una soluzione con l'interessato.

### **art. 44**

Perché la Facoltà inizi un procedimento disciplinare nei confronti di un docente, e ancor più perché l'autorità accademica prenda un qualsiasi provvedimento, è necessario che vi siano addebiti circostanziati, documentati e verificabili.

### **art. 45**

Una prima fase del giudizio sia svolta nell'ambito della Facoltà e cioè dal Preside; se i tentativi fatti da questi per una soluzione concordata non sortiscono effetto, la questione venga opportunamente trattata da un Consiglio o da una Commissione competente.

### **art. 46**

Se non è stato possibile trovare una soluzione idonea, allora il caso viene deferito al Gran Cancelliere, il quale procederà secondo quanto è prescritto nell'art. 24, §2 e §3 delle *Norme applicative* annesse alla Costituzione *Veritatis Gaudium*.

### **art. 47**

Rimane sempre integro, per chi è accusato, il diritto di servirsi di consulenti che lo assistano, come pure sempre aperta la possibilità di ricorso al Dicastero per la Cultura e l'Educazione.





**art. 48**

In casi particolarmente gravi od urgenti, il Gran Cancelliere ha facoltà di sospendere temporaneamente un professore dall'attività didattica, salvo l'onere di informarne il Consiglio di Presidenza e dare avvio all'indagine conoscitiva entro sette giorni.

**art. 49**

Nessun professore può essere privato dell'insegnamento se non dopo regolare processo.

**art. 50**

In ogni caso il Preside curi che sia salvaguardata ogni possibilità di difesa e chiarificazione del docente messo sotto accusa, come pure il rispetto dovuto alla sua persona.





## TITOLO QUARTO

### GLI STUDENTI

#### **art. 51**

La Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» è aperta a tutti coloro che sono interessati alla sua attività accademica, purché abbiano i requisiti richiesti, a norma degli articoli 31 e 32 della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e dell'art. 26 delle *Norme applicative*, ne accettino le condizioni e le norme indicate dalla Facoltà stessa.

### **1. Qualifiche**

#### **art. 52**

Gli studenti si possono iscrivere alla Facoltà con le seguenti qualifiche e relative modalità:

- a. come ordinari: coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, tendono al conseguimento dei gradi accademici e dei diplomi;
- b. come straordinari: coloro che, pur frequentando regolarmente i corsi, non possono tendere al conseguimento dei gradi accademici e dei diplomi per mancanza di alcuni requisiti prescritti;
- c. come ospiti: coloro, cioè, che si limitano a frequentare alcune discipline, previo consenso del Preside.

### **2. Immatricolazioni ed iscrizioni**

#### **art. 53**

Per l'immatricolazione alla Facoltà come studenti ordinari, si richiede:

- a. nel I Ciclo, al primo anno del Triennio Teologico: l'attestato del Biennio Filosofico, regolarmente compiuto presso una Facoltà filosofica o un Istituto approvati dall'autorità ecclesiastica, e la conoscenza di una lingua moderna oltre la propria, le basi della lingua latina e greca;
- b. nel II Ciclo, al primo anno del Biennio di Specializzazione: il Baccellierato in Teologia. I candidati che, pur avendo compiuto regolarmente il corso filosofico/teologico nei Seminari o Studentati Religiosi, non sono in possesso di tale titolo, possono accedere al II Ciclo in base alla valutazione della relativa documentazione da parte del Consiglio di Presidenza, che può richiedere — oltre l'esame previo — una adeguata conoscenza del latino, del greco e di una seconda lingua oltre la propria;





- c. nel III Ciclo: la Licenza in Teologia con specializzazione in Mariologia e la conoscenza di una terza lingua moderna. I candidati che sono in possesso di altri titoli di Licenza o di Laurea in Teologia, sono tenuti a frequentare i corsi di Specializzazione in Mariologia del II Ciclo, secondo le indicazioni degli *Ordinamenti Interni*;
- d. negli altri Corsi di studio speciali: un titolo di studio adeguato, secondo i criteri fissati dagli *Ordinamenti Interni*.

#### **art. 54**

Per l'iscrizione agli anni successivi è necessario aver superato almeno un terzo degli esami prescritti dell'anno precedente. Inoltre:

- a. per l'iscrizione al II o al III Ciclo è necessario aver superato tutti gli esami del I o del II Ciclo, ed aver conseguito i relativi gradi accademici;
- b. trascorsi cinque anni dall'ultima iscrizione, senza aver terminato il curriculum di studi, la posizione dei singoli studenti che desiderano conseguire i gradi accademici o i diplomi sarà esaminata dal Consiglio di Presidenza. Se sarà necessario, il Consiglio potrà richiedere la frequenza di insegnamenti integrativi e fissare altre condizioni particolari.

#### **art. 55**

Per la partecipazione all'attività della Facoltà (iscrizioni, esami, diplomi, ecc.) gli studenti sono tenuti al versamento delle tasse scolastiche fissate dal Consiglio di Amministrazione.

In casi particolari possono inoltrare domanda di esonero, parziale o totale, al Consiglio di Presidenza, tramite il Consiglio di Amministrazione.

#### **art. 56**

Chiunque è iscritto in altra Facoltà per conseguire i gradi accademici non può iscriversi contemporaneamente come ordinario alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum».

#### **art. 57**

La Facoltà riconosce, ai fini della iscrizione, gli studi filosofico/teologici compiuti presso altre Facoltà o Istituti superiori. Spetta al Consiglio di Presidenza accettare la richiesta, esaminare la relativa documentazione e fissare le condizioni per il passaggio alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum».





### 3. Diritti e doveri

#### art. 58.a

L'iscrizione alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» impegna gli studenti:

- a. a partecipare, come dovere e diritto, alla vita accademica della Facoltà, attraverso una propria rappresentanza nei Consigli, secondo quanto stabilito dai presenti *Statuti* e dagli *Ordinamenti Interni* per l'elezione dei rappresentanti;
- b. ad osservare gli *Statuti*, gli *Ordinamenti Interni* e le direttive emanate dalle autorità accademiche;
- c. a collaborare perché la Facoltà possa conseguire il suo fine specifico, con la frequenza agli insegnamenti, con lo studio e la ricerca, e con ogni suggerimento critico volto a migliorare la programmazione e i metodi di insegnamento.
- d. A prendere parte attiva alle assemblee periodiche, parziali o plenarie, autorizzate dal Preside e presiedute dai rispettivi rappresentanti dei Cicli, secondo gli *Ordinamenti Interni*.

#### art. 58.b

Gli studenti devono presentare all'atto dell'iscrizione:

- a. la dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritti come ordinari presso altre Facoltà e di non frequentare oltre il terzo del programma lezioni presso altre Facoltà;
- b. la dichiarazione di aver adempiuto alle norme che disciplinano la dimora romana degli studenti ecclesiastici. Per gli appartenenti al clero secolare, non residenti negli istituti previsti, sono richieste inoltre la commendatizia del proprio vescovo e la dichiarazione annuale rilasciata dal Vicariato di Roma;
- c. una formale presentazione del loro Ordinario diocesano o Superiore Religioso;
- d. (se laici) la presentazione di una personalità ecclesiastica.

#### art. 59

Le inadempienze degli impegni di cui all'articolo 57 possono comportare, a seconda della gravità, la sospensione dalle lezioni o anche l'espulsione dalla Facoltà; il giudizio spetta al Consiglio di Presidenza.

Sia tutelato in ogni caso il diritto dello studente alla difesa.





## TITOLO QUINTO GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO

### **art. 60**

Gli Ufficiali della Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» sono: il Segretario, il Bibliotecario, il Promotore eletti dal Consiglio di Facoltà e l'Amministratore eletto dal Consiglio Generalizio dell'Ordine.

Possono essere coadiuvati da un ausiliario loro vice, che li sostituisce in caso di necessità.

### **1. Segretario**

#### **art. 61**

Il Segretario viene eletto dal Consiglio di Facoltà e rimane in carica tre anni; può essere rieletto di triennio in triennio.

#### **art. 62.a**

Il Segretario:

- a. coordina gli atti accademici della Facoltà d'intesa con il Preside e il Vice-preside;
- b. controfirma gli atti accademici e i diplomi originali;
- c. comunica l'ordine del giorno dei Consigli accademici, ne redige i verbali e ne notifica le decisioni;
- d. è responsabile dell'Archivio della Facoltà; fornisce la documentazione necessaria ai vari Consigli ed alle autorità accademiche;
- e. verifica la documentazione relativa agli studenti e rilascia le dichiarazioni richieste;
- f. prepara il calendario scolastico e redige la relazione sull'attività accademica, scientifica e culturale della Facoltà.
- g. Il Segretario è membro d'ufficio del Consiglio di Facoltà, al quale deve riferire almeno una volta l'anno sullo stato e le iniziative della Segreteria.

#### **art. 62.b**

Il segretario rilasci

- a. automaticamente ad ogni studente insieme con il certificato del grado del primo, secondo e terzo ciclo, il Diploma Supplement e senza che lo studente debba chiederlo esplicitamente;





- b. in una lingua internazionale parlata oltre che nella lingua italiana;
- c. senza costo per lo studente.

## **2. Bibliotecario**

### **art. 63**

Per il raggiungimento dei propri fini specifici, soprattutto per il compimento delle ricerche scientifiche, la Facoltà deve possedere una biblioteca adeguata, rispondente alle necessità dei docenti e degli studenti, ordinata convenientemente e fornita degli opportuni cataloghi e strumenti informatici. Mediante lo stanziamento annuale di una congrua somma, la biblioteca sia costantemente arricchita di libri, antichi e recenti, e delle principali riviste. Alla biblioteca è preposto un esperto in materia: il Bibliotecario, aiutato da un adeguato Consiglio, secondo gli *Ordinamenti Interni*.

### **art. 64**

Il Bibliotecario:

- a. è eletto dal Consiglio di Facoltà e rimane in carica tre anni. Può essere rieletto di triennio in triennio;
- b. cura e aggiorna la biblioteca nei vari settori, particolarmente in quello mariano e servitano, secondo le decisioni concordate con i Consigli della Facoltà e i suggerimenti dei professori e degli studenti;
- c. provvede alle attrezzature necessarie per lo studio e la ricerca;
- d. ragguaglia i Consigli di Presidenza e di Facoltà sull'incremento della biblioteca e ne espone i problemi;
- e. rende conto al Consiglio di Amministrazione sulla utilizzazione delle somme ricevute;
- f. è membro d'ufficio del Consiglio di Facoltà, al quale deve riferire almeno una volta l'anno sullo stato e le iniziative della Biblioteca;
- g. partecipa e collabora attivamente alla Rete tra le biblioteche ecclesiastiche romane (Urbe).

## **3. Amministratore**

### **art. 65**

La Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» ha una sua amministrazione economica autonoma, sotto la giurisdizione e il controllo del Priore Generale e del Consiglio Generalizio.





#### **art. 66**

Annualmente il Priore Generale ed il Consiglio Generalizio danno l'approvazione definitiva al bilancio preventivo della Facoltà e stanziavano le somme necessarie per la sua attuazione.

#### **art. 67**

La gestione economica è affidata all'Amministratore, assistito dal Consiglio di Amministrazione.

#### **art. 68**

L'Amministratore è eletto dal Consiglio Generalizio dell'Ordine, consultato il Consiglio di Facoltà; rimane in carica tre anni e può essere rieletto di triennio in triennio.

#### **art. 69**

L'Amministratore:

- a. cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Facoltà nei limiti dei bilanci e secondo le decisioni approvate;
- b. compila i bilanci e redige le relazioni economiche da presentare ai vari Consigli e alle competenti autorità dell'Ordine;
- c. provvede all'acquisto dei sussidi tecnici necessari alla didattica ed al raggiungimento del fine specifico della Facoltà, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Presidenza;
- d. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- e. al termine di ogni esercizio finanziario presenta una relazione informativa al Consiglio di Facoltà.

### **Consiglio di Amministrazione**

#### **art. 70**

Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre Consiglieri eletti dal Consiglio di Facoltà; restano in carica tre anni e possono essere rieletti di triennio in triennio.

#### **art. 71**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dall'Amministratore, nei casi previsti dagli Ordinamenti Interni e ogni qualvolta questi lo ritiene opportuno.





#### **art. 72**

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. elabora la programmazione economica generale;
- b. approva in prima fase i bilanci preventivi e consuntivi compilati dall'Amministratore;
- c. delibera sulle spese straordinarie e su quelle ordinarie eccedenti i limiti dei bilanci approvati;
- d. delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione e di disposizione dei beni della Facoltà;
- e. fissa le tasse scolastiche da richiedere agli studenti, gli onorari e i compensi per i col laboratori ed i dipendenti;
- f. propone al Consiglio di Presidenza l'eventuale esonero, parziale o totale, dalle tasse scolastiche per studenti bisognosi e meritevoli;
- g. formula, su richiesta del Consiglio di Presidenza, pareri sugli aspetti economici dei problemi in esame.

#### **art. 73**

I bilanci approvati a norma dell'art. 72.b e le deliberazioni prese a norma dell'art. 72.c, d, e, diventano esecutivi dopo l'approvazione del Consiglio di Presidenza e delle competenti autorità dell'Ordine.

#### **art. 74**

Al termine di ogni esercizio finanziario viene presentato alle competenti autorità dell'Ordine il bilancio consuntivo, corredato da ampia relazione.

### **4. Promotore**

#### **art. 75**

Il Promotore viene eletto dal Consiglio di Facoltà e rimane in carica tre anni; può essere rieletto di triennio in triennio.

Il Promotore, in stretta collaborazione con le autorità accademiche e con gli altri Ufficiali, ha il compito di dar vita ad iniziative promozionali della Facoltà, incrementando sia le pubbliche relazioni sia il perfezionamento delle strutture attraverso una azione che conduca la Facoltà:

- a. ad una più significativa presenza nel mondo accademico;
- b. all'acquisizione di sistemi sempre più efficaci per la conduzione di una Facoltà specializzata;





- c. ad essere maggiormente conosciuta, anche per mezzo di una costante e precisa informazione sulle sue attività, all'interno e all'esterno dell'Ordine;
- d. a conoscere più facilmente le forze disponibili a cui poter attingere per le sue attività, sia nelle strutture interne dell'Ordine che in quelle esterne;
- e. ad avere contatti e scambi sempre più frequenti e qualificati sia con le altre Facoltà teologiche, sia con altri Centri culturali.
- f. È membro d'ufficio del Consiglio di Facoltà, al quale riferisce almeno una volta all'anno sulle iniziative in corso da lui coordinate.

Ogni progetto o iniziativa promozionale deve ricevere l'approvazione previa del Consiglio di Presidenza.





# TITOLO SESTO

## ORDINAMENTO DEGLI STUDI

### 1. Metodo didattico

#### art. 76

La Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» nel metodo di studio e di insegnamento, ispirato a criteri scientifici, condotto nella giusta libertà della ricerca e in piena comunione con il Magistero della Chiesa per quanto riguarda le verità della fede o con la fede connesse, si attiene alle norme contenute nei documenti del Concilio Vaticano II e nei più recenti documenti della Sede Apostolica ricordati dalla Cost. Ap. *Veritatis Gaudium* art. 54 delle *Norme speciali*, alle proprie tradizioni e ai principi di una didattica sensibile alle esigenze scientifiche e di metodo di ciascuna disciplina, avendo di mira gli obiettivi previsti nell'ambito del Processo di Bologna.

#### art. 77

Sono punti fondamentali dell'insegnamento teologico:

- a. la Rivelazione di Dio attestata nella Sacra Scrittura e nella tradizione vivente della Chiesa, interpretata alla luce del Magistero ecclesiastico, con particolare attenzione al mistero della Madre di Dio e degli uomini;
- b. lo studio delle teologie che si richiamano alle varie confessioni cristiane, e delle espressioni religiose non cristiane, conforme alla *Veritatis Gaudium* n. 72 §1-3;
- c. le scienze che più direttamente si interessano della persona umana, nello spirito dell'art. 71 §1-2 della *Veritatis Gaudium*.

### 2. Corsi e loro qualifica

#### art. 78

I corsi della Facoltà, con l'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, si dividono in:

- a. corsi ordinati al conseguimento dei gradi accademici;
- b. corsi ordinati al conseguimento di diplomi.

#### art. 79

Il curriculum degli studi ordinati al conseguimento dei gradi accademici è organizzato in tre Cicli:





- a. **I Ciclo**, istituzionale, strutturato in un Triennio Teologico o sei semestri, che presuppone il Biennio Filosofico fondamentale; si conclude con il grado accademico di Baccalaureato in Teologia;
- b. **II Ciclo**, per la specializzazione mariologica, strutturato in un Biennio di specializzazione o quattro semestri, che si conclude con il grado accademico di Licenza in Teologia con specializzazione in Mariologia;
- c. **III Ciclo**, per il dottorato, costituito da un periodo di perfezionamento della formazione scientifica, di almeno due anni, specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale; si conclude con il grado accademico di Dottorato in Teologia con specializzazione in Mariologia.

#### **art. 80**

I corsi ordinati al conseguimento di diplomi sono quelli relativi al Biennio di Mariologia, al Corso di Storia e Spiritualità dell'Ordine dei Servi di Maria, e ad altri eventuali Corsi di studio speciali secondo gli *Ordinamenti Interni*.

#### **art. 81**

Le discipline di insegnamento sono suddivise in principali, ausiliarie ed opzionali, rispetto al conseguimento dei gradi accademici e dei diplomi; in istituzionali e specialistiche, rispetto ai contenuti di insegnamento.

### **3. Cicli accademici**

#### *I Ciclo*

#### **art. 82**

Il primo Ciclo istituzionale è ordinato al conseguimento del grado di baccalaureato, è costituito da un curriculum di studi diretto a promuovere negli studenti una solida formazione teologica, mediante un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, una visione globale ed unitaria della teologia, ed una prima iniziazione al metodo della ricerca scientifica.

Esso è articolato in un Triennio Teologico, sei semestri, che presuppone il Biennio Filosofico fondamentale.

#### **art. 83**

Nel Triennio Teologico si mettono in luce i vari aspetti o dimensioni, che appartengono intrinsecamente all'indole propria delle dottrine sacre, soprattutto quella biblica, patristica, magisteriale, storica, liturgica e pastorale. Come recita l'art. 70 §2 della Costituzione apostolica *Veritatis Gaudium*, "le





single discipline teologiche devono essere insegnate in modo tale che, dalle interne ragioni dell'oggetto proprio di ciascuna e in connessione con le altre discipline, come il Diritto canonico e la filosofia, nonché con le scienze antropologiche, risulti ben chiara l'unità dell'intero insegnamento teologico, e tutte le discipline convergano verso la conoscenza intima del mistero di Cristo, perché sia così annunciato con maggior efficacia al Popolo di Dio e a tutte le genti". In questo contesto si inserisce lo studio della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa, che costituisce l'apporto specifico della Facoltà nella formazione degli studenti.

#### art. 84

Il piano di studi del I Ciclo si articola nelle seguenti discipline:

##### **a. discipline principali obbligatorie:**

Sacra Scrittura: introduzione ed esegesi	(34 ECTS)
Teologia Fondamentale, con particolare attenzione ai problemi che scaturiscono dall'ateismo e da altre correnti della cultura contemporanea	(5 ECTS)
Teologia Dogmatica	(17 ECTS)
Teologia liturgico-sacramentaria	(17 ECTS)
Teologia Morale e Spirituale: introduzione e teologia morale speciale	(20 ECTS)
Teologia Pastorale	(3 ECTS)
Storia della Chiesa	(16 ECTS)
Patrologia	(6 ECTS)
Archeologia e antichità cristiane	(3 ECTS)
Diritto canonico	(6 ECTS)
Diritto matrimoniale e processuale	(3 ECTS)
Missiologia	(3 ECTS)
Ecumenismo	(3 ECTS)
Dialogo interreligioso	(3 ECTS)
Mariologia	(3 ECTS)

---

##### **b. discipline ausiliarie obbligatorie:**

Metodologia del lavoro scientifico	(3 ECTS)
Seminari a scelta	(15 ECTS)
Corsi di lingua latina e di lingue bibliche	(12 ECTS)

---

##### **c. Ulteriore attività formativa:**

Esame finale	(9 ECTS)
--------------	----------





#### **art. 85**

Nel I Ciclo, per ogni disciplina prevista dal programma e frequentata dallo studente, sia essa *principale, ausiliaria, opzionale*, è prescritto il relativo esame, da sostenere entro i termini delle tre sessioni.

Per ogni seminario od esercitazione è prescritto un giudizio ed un voto.

### *II Ciclo*

#### **art. 86**

Il II Ciclo, di specializzazione, che si protrae per un biennio o quattro semestri, è costituito da un **curricolo** di studi teologici, caratterizzato dalla specializzazione in mariologia.

In questo biennio la Facoltà si propone di far acquisire agli studenti un metodo di ricerca scientifica più perfetto e di promuovere, con l'approfondimento di alcune tematiche teologiche, la conoscenza e il progresso del pensiero cristiano sulla Madre di Dio, in vista dell'insegnamento e delle altre attività pastorali.

#### **art. 87**

Il piano di studi del II Ciclo si articola nei seguenti settori:

- a. *corsi fondamentali* di approfondimento biblico, storico e teologico che, ricollegandosi agli studi compiuti nel I Ciclo, sviluppano in profondità le tematiche teologiche riguardanti la persona del Salvatore, la natura e l'azione della Chiesa e la presenza di Maria nel mistero di Cristo Salvatore e nel mistero e nell'azione della Chiesa;
- b. *corsi di specializzazione* che affrontano il problema mariologico in tutta la sua completezza e presentano il dato di fede su Maria in maniera scientifica. L'inserimento dello studio di alcune scienze umane permette di attualizzare i problemi teologici e di analizzarli in prospettiva pastorale;
- c. *corsi di applicazione*, costituiti da seminari di ricerca, esercitazioni, metodologia, studio delle lingue antiche e moderne, che consentono agli studenti di acquistare l'esercizio della ricerca e li guidano nella sua applicazione al lavoro scientifico.





## art. 88

Il programma del biennio di specializzazione comprende le seguenti discipline con una introduzione a carattere metodologico sullo studio scientifico della mariologia:

### a. corsi fondamentali:

Sacra Scrittura	(24 ECTS)
- Giudaismo / Tipologia mariana nell'AT	
- Vangeli sinottici e Lettere Paoline	
- Letteratura giovannea	
Storia del culto, della teologia e del dogma:	
nell'età patristica	(6 ECTS)
nell'età medievale	(6 ECTS)
nell'età moderna	(6 ECTS)
nell'età contemporanea	(6 ECTS)

---

### b. corsi speciali obbligatori:

*La mariologia nel quadro delle discipline teologiche:*

Mariologia sistematica	(9 ECTS)
Le cristologie e la mariologia	
Pneumatologia ed ecclesiologia	
Antropologia teologica ed escatologia	

---

### c. Temi e problemi:

Maria nel dialogo ecumenico	(3 ECTS)
Maria di Nazareth e la questione femminile	(3 ECTS)
L'inculturazione della figura della Vergine	(3 ECTS)
Maria e le religioni	(3 ECTS)
Dimensione mariana della spiritualità	(3 ECTS)

---

### d. Corsi ausiliari opzionali:

Maria e le arti:	
(letteratura, poesia, iconografia, musica)	(3 ECTS)
Fondatori/trici Congregazioni mariane	(3 ECTS)
Mariofanie, Rivelazioni private	(3 ECTS)
Pellegrinaggi e santuari mariani	(3 ECTS)

---

Inoltre:

Corsi seminariali	(12 ECTS)
Elaborato scritto per la licenza. Esame finale	(24 ECTS)





#### **art. 89**

Nel II Ciclo sono prescritti gli esami di tutte le discipline fondamentali e dei corsi speciali obbligatori e di almeno tre discipline ausiliarie opzionali, a scelta dello studente.

Per ogni seminario ed esercitazione è prescritto un giudizio ed un voto.

### *III Ciclo*

#### **art. 90**

Il III Ciclo è costituito da un periodo di perfezionamento della formazione scientifica, di almeno due anni, articolati in tre momenti:

- a. iniziazione all'attività didattica attraverso l'applicazione in seminari, conferenze, ecc., che comprovino la capacità didattica dello studente (cfr. art. 37);
- b. avvio all'attività critico-pubblicistica mediante pubblicazioni di articoli e recensioni;
- c. approfondimento della formazione scientifica specialistica attraverso la frequenza a situazioni culturali particolarmente qualificanti, e soprattutto mediante l'elaborazione della dissertazione dottorale.

#### **art. 91**

Lo studente nella scelta dell'argomento e nella elaborazione della dissertazione dottorale deve mantenersi in costante contatto con il moderatore e consultare regolarmente il primo revisore assegnatogli dal Consiglio di Presidenza.

#### **art. 92**

La dissertazione dottorale deve avere la caratteristica di un lavoro scientifico originale; deve contribuire efficacemente al progresso della scienza e testimoniare la piena maturità teologica dello studente e, a giudizio della commissione esaminatrice, deve essere, almeno per la maggior parte, meritevole di pubblicazione.





## TITOLO SETTIMO

### I GRADI ACCADEMICI

#### **art. 93**

- a. Sono gradi accademici: il Baccalaureato in Teologia; la Licenza e il Dottorato in Teologia con specializzazione in Mariologia.
- b. Sono diplomi: tutti gli altri titoli rilasciati dalla Facoltà.

#### **art. 94**

Per il conseguimento dei gradi accademici si richiede che lo studente:

- a. possa documentare una adeguata conoscenza:
  - della lingua latina e della lingua greca antica;
  - di una lingua moderna. Oltre quella materna, per ognuno dei tre cicli;
- b. adempia tutte le modalità stabilite dai presenti Statuti e dagli *Ordinamenti Interni*.

### *Baccalaureato in Teologia*

#### **art. 95**

Per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia si richiede:

- a. l'aver frequentato i corsi del I Ciclo e superato gli esami e le prove prescritte;
- b. l'elaborazione di un saggio scritto su un tema scelto tra gli insegnamenti teologici. L'elaborato, composto sotto la direzione di un moderatore e redatto secondo i principi della metodologia scientifica, deve manifestare, a giudizio dei revisori, attitudine critica e capacità di sintesi da parte dello studente;
- c. la discussione delle principali tematiche teologiche, a partire da quelle relative all'elaborato, nella quale lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica intesa dal I Ciclo (art. 53 delle «Ordinationes»).





## *Licenza in Teologia*

### **art. 96**

Per il conseguimento della Licenza in Teologia con specializzazione in Mariologia si richiede:

- a. aver frequentato i corsi del II Ciclo e superato gli esami e le prove prescritte;
- b. l'elaborazione di una dissertazione su un tema scelto tra gli insegnamenti del II Ciclo. L'elaborato, composto sotto la direzione di un moderatore e redatto secondo i principi della metodologia scientifica, deve dimostrare da parte dello studente attitudine alla ricerca scientifica;
- c. la discussione dell'elaborato davanti ad una commissione e l'esame sulle principali tematiche teologiche, a partire da quelle relative all'elaborato, nel quale lo studente dia prova di aver pienamente conseguito la formazione scientifica intesa dal II Ciclo (art. 53 delle «Ordinationes»).

## *Dottorato in Teologia*

### **art. 97**

Per il conseguimento del Dottorato in Teologia con specializzazione in Mariologia, si richiede allo studente:

- a. di aver ottenuto la valutazione di “magna cum laude” per il grado di licenza
- b. la regolare iscrizione;
- c. il completamento del curriculum relativo alla formazione scientifica, a norma dell'art. 105 degli Statuti, con la opportuna documentazione;
- d. l'elaborazione della dissertazione dottorale sotto la guida di un moderatore con la collaborazione di un primo revisore;
- e. la discussione davanti ad una commissione e l'approvazione collegiale di essa;
- f. la pubblicazione a stampa della dissertazione dottorale, a giudizio e secondo le indicazioni della commissione esaminatrice.

### **art. 98**

Il titolo e l'argomento degli elaborati per il conseguimento dei gradi accademici, scelti e concordati con i rispettivi moderatori, devono essere approvati dal Consiglio di Presidenza.





**art. 99**

La commissione esaminatrice è composta da un presidente, dal moderatore e dai revisori, secondo le indicazioni degli Ordinamenti Interni.

*Dottorato «ad honorem»*

**art. 100**

Con il consenso del Gran Cancelliere, il parere del Consiglio di Facoltà e il «nulla osta» del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, la Facoltà può conferire il Dottorato «ad honorem», per speciali meriti scientifici o culturali, acquisiti nel promuovere le scienze ecclesiastiche e particolarmente la mariologia.





## TITOLO OTTAVO

### CORSI DI STUDIO SPECIALI E DIPLOMI ATTIVITÀ EDITORIALE

#### 1. Corsi di studio speciali e diplomi

##### *Corso di mariologia*

###### **art. 101**

Il Corso di Mariologia è una iniziativa della Facoltà diretta a promuovere, a livello scientifico e di alta divulgazione, una conoscenza qualificata e pastoralmente valida della Vergine Maria e del posto che occupa nel disegno salvifico di Dio.

a. Il Corso nella sua struttura presenta un programma biennale di studio di quattro semestri, articolato sulla base delle seguenti discipline fondamentali:

Sacra Scrittura	(6 ECTS)
Tradizione patristica e liturgica	(6 ECTS)
Mariologia sistematica	(6 ECTS)
Magistero della Chiesa	(6 ECTS)
Discipline opzionali di approfondimento (annuali)	(4 ECTS)

b. Al termine del biennio viene rilasciato il Diploma in Mariologia non accademico agli studenti che hanno frequentato regolarmente i corsi e superato le prove prescritte, secondo le modalità stabilite dagli *Ordinamenti Interni*.

##### *Corso di storia e spiritualità osm*

###### **art. 102**

Il Corso di Storia e Spiritualità dell'Ordine dei Servi di Maria è una iniziativa della Facoltà in collaborazione con l'Istituto storico OSM e la Commissione Liturgica Internazionale dell'Ordine che tende a favorire la conoscenza della storia e della vita dell'Ordine, in particolare i suoi aspetti mariologici-mariani.

a. Il programma è articolato attorno ai tre aspetti costitutivi del Corso: la storia, la liturgia, la spiritualità, bilanciando le diverse componenti del presente e del passato, secondo le indicazioni degli *Ordinamenti Interni*.





- b. Al termine del Corso viene rilasciato il Diploma non accademico in Storia e Spiritualità dell'Ordine dei Servi di Maria agli studenti che hanno frequentato regolarmente i corsi e superato le prove prescritte, secondo le modalità stabilite dagli *Ordinamenti Interni*.

## 2. Attività editoriale

### *Marianum. Ephemerides mariologicae*

#### art. 103

La rivista *Marianum. Ephemerides Mariologicae*, si propone di far conoscere i risultati di lavori e ricerche nel settore mariologico-mariano, specialmente nelle prospettive cristologiche, ecclesiali ed ecumeniche. La persona di Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa è illustrata sotto gli aspetti biblici, dottrinali, storico-culturali, e attraverso cronache, recensioni, rassegne e bibliografie. È aperta alla collaborazione di tutti gli studiosi ed accoglie contributi redatti nelle principali lingue.

La pubblicazione annuale della rivista è affidata ad un Direttore scientifico e ad un comitato di redazione, eletti per un triennio, rinnovabile, dal Consiglio di Facoltà secondo gli *Ordinamenti Interni*.

### *Pubblicazioni*

#### art. 104

La Facoltà persegue il suo fine anche attraverso pubblicazione scientifiche che caratterizzano la sua identità:

- la *Bibliografia Mariana* a cura di un redattore nominato per un triennio rinnovabile dal Consiglio di Facoltà secondo gli *Ordinamenti Interni*;
- la *Bibliografia Servitana* con un responsabile nominato dal Preside, consultato il Presidente dell'Istituto Storico OSM
- gli *Scripta Pontificiae Facultatis Theologicae* «*Marianum*»
- gli *Atti dei Simposi Internazionali Mariologici* (SIM).

La responsabilità di queste pubblicazioni è affidata ad un Direttore, eletto per un triennio rinnovabile dal Consiglio di Facoltà.

Per la stampa dei singoli volumi si richiede l'approvazione del Consiglio di Presidenza, da presentare alla competente autorità dell'Ordine per gli aspetti amministrativi secondo gli *Ordinamenti Interni*.





## TITOLO NONO

### RAPPORTI CON GLI ALTRI ISTITUTI

#### *Associazione*

##### **art. 105**

La Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» può associare a sé Istituti, Scuole o Centri di studio, che rientrano nell'ambito delle sue finalità.

##### **art. 106**

L'associazione è il collegamento di un Istituto con la Facoltà, che riconosce l'attività e la programmazione didattica dell'Istituto rispondente alle sue finalità, allo scopo di conseguire mediante la Facoltà un relativo Diploma non accademico.

##### **art. 107**

La decisione di associare un Istituto alla Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» spetta al Consiglio di Facoltà. Per l'associazione si richiede:

- a. la verifica da parte della Facoltà delle condizioni che assicurino la validità e la continuità dell'iniziativa dell'Istituto;
- b. una convenzione sulle mutue relazioni e la collaborazione con la Facoltà;
- c. l'elaborazione di norme che regolino l'attività accademica dell'Istituto ed i rapporti con la Facoltà;
- d. l'approvazione del piano degli studi dello Istituto;
- e. la costituzione di un nucleo di almeno tre docenti stabili.

Qualora la Pontificia Facoltà Teologica «Marianum» ritenga opportuno non proseguire l'associazione, la relativa decisione spetta al Consiglio di Facoltà.

##### **art. 108**

Il decreto di associazione viene emesso dal Gran Cancelliere della Facoltà.

##### **art. 109**

Il Direttore dell'Istituto associato viene proposto dall'Ente promotore e confermato dal Preside, udito il parere del Consiglio Presidenza.





#### **art. 110**

Ogni anno l'Istituto invierà al Consiglio di Presidenza della Facoltà la programmazione annuale, per l'approvazione, ed un'ampia relazione sull'attività svolta.

### *Affiliazione, Aggregazione, Incorporazione*

#### **art. 111**

La Pontificia Facoltà Teologica «Marianum», verificata l'esistenza di personale docente e di attrezzature scientifiche adeguate, e constatata la volontà di perseguire le sue finalità, può proporre al Dicastero per la Cultura e l'Educazione l'affiliazione, l'aggregazione o l'incorporazione alla Facoltà di altri Istituti, Dipartimenti o Scuole teologiche.

#### **art. 112**

L'affiliazione, l'aggregazione o l'incorporazione viene decretata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, dopo l'adempimento delle condizioni da essa stabilite.

### *Collaborazione tra Facoltà*

#### **Art. 113**

La Facoltà «Marianum» cura diligentemente la collaborazione tra le stesse Facoltà ecclesiastiche (cfr. Can. 820 CIC) nell'intento di promuovere la ricerca scientifica dei docenti, la migliore formazione degli studenti, per sviluppare "l'interdisciplinarietà e la complementarità tra le varie Facoltà", soprattutto per il Secondo e Terzo Ciclo.

- a. Cura tramite le superiori autorità la collaborazione a favore del Primo Ciclo triennale mediante opportune programmazioni che prevedono la messa in comune dei docenti, degli studenti, dei programmi nel rispetto dell'apporto specifico delle rispettive Facoltà nella formazione degli studenti, favorendo l'uso delle proprie strutture scolastiche, come la Biblioteca.
- b. Promuove parimenti la collaborazione con altre Facoltà, anche non cattoliche, e Istituzioni civili romane nel rispetto delle proprie identità.





## TITOLO DECIMO

### NORME INTERNE

### INTERPRETAZIONE – MODIFICHE

#### **art. 114**

Sono espressamente rinviate agli *Ordinamenti Interni* tutte quelle disposizioni e modalità di indole particolare e mutevole, che esplicitamente o implicitamente riguardano l'applicazione di quanto è stabilito dai presenti *Statuti*.

#### **art. 115**

L'interpretazione dei presenti *Statuti* e degli *Ordinamenti Interni* spetta al Consiglio di Presidenza ed alle superiori autorità.

Le eventuali modifiche dovranno essere proposte dal Consiglio di Facoltà, a norma del l'art. 24a.e dei presenti *Statuti*, e sottoposte alla approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.





# SOMMARIO

<b>TITOLO PRIMO.</b>	ART.
Natura e finalità' della Pontificia Facoltà Teologica «Marianum»	1-3
<b>TITOLO SECONDO. La comunità accademica e il suo governo</b>	
1. Personalità giuridica, ecclesiastica e civile	4-7
2. Alta direzione	
• Capitolo generale OSM	8
• Priore generale e Consiglio generalizio OSM	9-10
• Gran cancelliere	11
3. Autorità accademiche	12
• Preside	13- 15
• Vice-Preside	16-18
• Consiglio di Presidenza	19-22
• Consiglio di Facoltà	23-25
• Commissione per la qualità	26-27
• Assemblee plenarie	28-29
<b>TITOLO TERZO. Docenti</b>	
Requisiti fondamentali	30-31
Ordinari	32
Straordinari	33
Associati	34-35
Incaricati ad <i>annum</i>	36
Assistenti	37
Casi particolari	38-40
Termine del mandato	41
Provvedimenti disciplinari	42-50
<b>TITOLO QUARTO. Studenti</b>	51
Qualifiche	52
Immatricolazioni ed iscrizioni	53-57
Diritti e doveri	58-59

<b>TITOLO QUINTO. Gli ufficiali e il personale ausiliario</b>	60
1. Segretario	61-62
2. Bibliotecario	63-64
3. Amministratore	65-69
Consiglio di amministrazione	70-74
4. Promotore	75
<b>TITOLO SESTO. Ordinamento degli studi</b>	
1. Metodo didattico	76-77
2. Corsi e loro qualifica	78-81
3. Cicli accademici	
• I° Ciclo	82-85
• II° Ciclo	86-89
• III° Ciclo	90-92
<b>TITOLO SETTIMO. Gradi accademici</b>	93-94
Baccalaureato in teologia	95
Licenza in teologia	96
Dottorato in teologia	97-99
Dottorato “ad honorem”	100
<b>TITOLO OTTAVO. Corsi di studio speciali e diplomi. Attività editoriale</b>	
1. Corsi di studio speciali	
• Corso di mariologia	101
• Corso di Storia e spiritualità OSM	102
2. Attività editoriale	
• Rivista <i>Marianum</i>	103
• Pubblicazioni	104
<b>TITOLO NONO. Rapporti con altri Istituti</b>	
Associazione	105-110
Affiliazione, Aggregazione, Incorporazione	111-112
Collaborazione tra Facoltà	113
<b>TITOLO DECIMO. Norme interne. Interpretazione. Modifiche</b>	114-115

2025© PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA «MARIANUM»

Viale Trenta Aprile, 6 - 00153 Roma  
Tel. 06 58391601 - mail: [segreteria@marianum.it](mailto:segreteria@marianum.it)  
[www.marianum.it](http://www.marianum.it)

